Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° | Roma - Venerdì, 16 novembre 1934 - Anno XIII | Numero 269

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 269 DEL 16 NOVEMBRE 1934-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Società Italiana Acquedotto per il Monferrato Anonima « S.I.A.M.A. », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1934-XII. — **Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate nella 24ª estrazione del 22 ottobre 1934-XII. — **Cotonifici riuniti Oetiker - Tessitura di Brembate, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1934-XII. — **Società tramvie vicentine, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate nella 21ª estrazione del 26 ottobre 1934-XII. — **Società generale elettrica della Sicilia, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1934-XII. — **Municipio di Genova:** Obbligazioni 4 per cento del prestito 1909-1913 sorteggiate nella 15ª estrazione del 26 ottobre 1934-XII. — **Società generale elettrica Cisalpina già Società generale elettrica dell'Adamello, in Milano:** Obbligazioni 4,50 per cento (ex Adamello) sorteggiate nella 20ª estrazione del 25 ottobre 1934-XII. — **Società anonima Franck, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1934-XII. — **Società elettrica piacentina già Società Brioschi per imprese elettriche, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1934-XII. — **Società per le forze idrauliche della Sila, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 26 ottobre 1934-XII. — **Officine elettriche genovesi, in Genova:** Obbligazioni 4,50 per cento sorteggiate nella 22ª estrazione del 26 ottobre 1934-XII. — **Società anonima Alberghi Ambrosiani, in Milano:** Obbligazioni ipotecarie 8 per cento sorteggiate nella 4ª estrazione del 26 ottobre 1934-XII. — **Città di Trieste:** Obbligazioni del prestito dell'anno 1899 sorteggiate nella 35ª estrazione del 2 novembre 1934-XIII. — **Comune di Azzate:** Obbligazioni del prestito 1927 sorteggiate nella 7ª estrazione del 30 ottobre 1934-XIII. — **Società anonima immobiliare Stelvio Valtellina (già Stabilimento Favero per la trasformazione della carta), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1934-XII. — **Società delle Cartiere meridionali, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1934-XIII.

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 17 maggio 1934-XII, sulla proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 22 gennaio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Albanese Luigi di Pietro.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 10 maggio 1934-XII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 11 novembre 1915, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Altobello Achille di Emanuele.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 maggio 1934-XII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 gennaio 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Para Carlo fu Marco.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 aprile 1934-XII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 10 dicembre 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Puccinelli Adelmo fu Nicolao.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 aprile 1934-XII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 luglio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Tedeschi Alfredo di Emilio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 17 maggio 1934-XII, sulla proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 3 marzo 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Viola Giovanni di Eugenio.

(10116)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1934, n. 1808.

Disposizioni per la nomina a scelta dei direttori nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8, e 22 aprile 1932, n. 490, sulle scuole secondarie di avviamento professionale;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scelta dei direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale di cui all'art. 10, primo comma, della legge 22 aprile 1932, n. 490, è fatta dal Ministro per

l'educazione nazionale fra i professori ordinari delle scuole stesse iscritti al P.N.F., provveduti di laurea con un quadriennio almeno di anzianità di ordinario, i quali appartengano al ruolo di onore o siano compresi nell'elenco di cui all'articolo seguente.

Ai posti di direttore possono essere nominate anche le donne nel caso in cui si debba provvedere alla direzione di scuole commerciali con tipo aggiunto industriale femminile: sono nominate soltanto le donne alla direzione di scuole esclusivamente femminili.

Art. 2.

Ogni anno, non più tardi del 30 aprile, il Ministro per l'educazione nazionale forma un elenco dei professori (anche se temporaneamente posti a disposizione di altre Amministrazioni o addetti ad altri uffici), che non siano compresi nel ruolo d'onore e che, trovandosi in possesso delle altre condizioni previste dall'articolo precedente, siano riconosciuti idonei all'ufficio direttivo.

Nel formare il detto elenco il Ministro avrà riguardo alla condotta politica, all'autorità morale, ai requisiti culturali, didattici, amministrativi dei professori, alla capacità addimostrata in eventuali incarichi direttivi, nonchè alle loro benemerenze belliche e nazionali.

Art. 3.

Coloro i quali aspirano ad assere compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, dovranno farne domanda in carta legale al Ministero dell'educazione nazionale, nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposita ordinanza.

Art. 4.

Coloro che nominati ai sensi degli articoli precedenti non accettino la sede loro offerta, perdono titolo alla nomina: per essere compresi nell'elenco dell'anno successivo dovranno ripresentare la domanda.

Art. 5.

Per la prima applicazione del presente decreto il termine per la formazione dell'elenco degli idonei potrà essere prorogato con la ordinanza di cui all'art. 3.

Art. 6.

Nella prima applicazione del presente decreto i professori di ruolo attualmente incaricati della direzione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso a posti direttivi in base al R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, potranno anche essere compresi nell'elenco dei professori di cui all'art. 2 del presente decreto, purchè abbiano sette anni almeno di anzianità da ordinario e abbiano tenuto lodevolmente per almeno tre anni scolastici prima della pubblicazione del presente regolamento, l'incarico della direzione delle scuole di avviamento professionale.

Art. 7.

Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 2 del R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, circa la facoltà di conferire i posti di direttore per pubblico concorso.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1809.

Riduzione del saggio di interesse sulle somme somministrate dal Banco di Sicilia e dalla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele II », per i bisogni della liquidazione, al disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, convertito con legge 12 gennaio 1933, n. 48; il R. decreto 22 ottobre 1932, n. 1379; ed il decreto 12 luglio 1934, n. 1256, contenenti disposizioni per lo scioglimento e per la liquidazione del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° agosto 1934, il saggio di interesse annuo, già fissato con l'art. 11 del R. decreto 22 ottobre 1932, n. 1379, sulle somme somministrate dal Banco di Sicilia e dalla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele II », per i bisogni della liquidazione, al disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo, è ridotto al quattro per cento in ragione di anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 novembre 1934, n. **1810**.
Provvidenze in materia di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1463;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare ulteriori provvidenze in materia di credito fondiario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 11 del R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1463, sono estese con effetto dal 1° aprile 1935-XIII ai mutui attualmente al 4 % od a saggio inferiore per effetto di trasformazione di mutui a tasso superiore al 4 % effettuata a partire dal 1° gennaio 1933-XI dagli Istituti di credito fondiario in base alla legge 22 dicembre 1905, n. 592.
Al comma *a*) dell'art. 11 sopracitato è aggiunto il seguente alinea:
« Uguale agevolazione è concessa per la quota di abbonamento a tasse ed imposte stabilita, per i prestiti e mutui agrari, dall'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, per tutte le operazioni effettuate con disponibilità provenienti dalla emissione di obbligazioni alle quali venga applicata la riduzione di interessi stabilita dal presente decreto ».

Art. 2.

Al 1° comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1463, sono sostituiti i seguenti:
« Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 sono estese alle operazioni di mutuo che saranno effettuate dagli Istituti di credito fondiario al fine esclusivo di estinguere altri mutui onerosi garantiti da ipoteche su fondi rustici od urbani.
« Dette ipoteche conserveranno di pieno diritto la loro validità ed il loro grado a garantire il pagamento del capitale e degli interessi dei mutui fondiari stipulati in corrispondenza dei detti mutui onerosi, oltre che degli accessori e dei contributi relativi, a norma dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, e ciò anche quando venisse in seguito concesso il prolungamento della durata dei mutui fondiari suaccennati.
« Sarà fatta al riguardo annotazione in margine alla iscrizione delle ipoteche stesse ».

Art. 3.

Le disposizioni del 3° e del 4° comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1463, non si applicano ai mutui del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 4.

È data facoltà agli Istituti di credito fondiario di emettere cartelle in corrispondenza dell'ammontare dei debiti dei mutuatari verso gli Istituti stessi che sono o saranno ratizzati in forza dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1477, e 18 ottobre 1934, n. 1656, e dell'ammontare delle anticipazioni fatte dai detti Istituti in conformità dei Regi decreti-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, e 12 febbraio 1934, n. 189.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Mogadiscio, addì 4 novembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. **1811**.
Autorizzazione alla Regia università di Palermo ad accettare una donazione per l'istituzione del premio « Achille Albanese ».

N. 1811. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Palermo viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000 nominali in titoli del Debito Pubblico Italiano ex 5 % disposta in suo favore dal prof. Armando Albanese, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome di « Achille Albanese » e da conferirsi, ogni anno, per concorso, alla migliore tesi di laurea in una delle discipline insegnate nella Facoltà di medicina e chirurgia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1812**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di un beneficio coadiutorale nella Chiesa parrocchiale di Almenno S. Salvatore.

N. 1812. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo in data 27 settembre 1933 relativo alla erezione di un beneficio coadiutorale, sotto il titolo di S. Domenico, nella Chiesa parrocchiale di Almenno S. Salvatore (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. **1813.**
Modificazioni al regolamento sull'esonerazione dal servizio militare in caso di mobilitazione.

N. 1813. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, vengono apportate modificazioni al regolamento sull'esonerazione dal servizio militare in caso di mobilitazione.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1934 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1814.**
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine, detto di S. Grata, con sede in Bergamo.

N. 1814. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine, detto di S. Grata, con sede in Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 30 *ottobre* 1934 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1815.**
Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione e sistemazione dei servizi militari nel Corpo d'armata di Roma.

N. 1815. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione e la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari del Corpo d'armata di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 31 *ottobre* 1934 - *Anno XIII*

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1934.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Rappresentanza, con sede in Roma, della Società austriaca di assicurazioni sulla vita « Danubio ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società austriaca di assicurazione sulla vita « Danubio » intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione, in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione, in sostituzione di quelle attualmente in vigore, presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società austriaca di assicurazioni sulla vita « Danubio »:

a) Tariffa I — relativa all'assicurazione, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, o al più tardi, al compimento dell'85° anno di età;

b) Tariffa VFb — relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente del 3 % all'anno dal sesto anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 5 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(10135)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 988 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Picinich Anna, figlia del fu Stefano e della fu Giadrossich Petronilla, nata a Lussinpiccolo il 4 settembre 1861 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma ialiana di « Piccini ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7984)

N. 993 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Picinich Antonia, figlia del fu Martino e di Maria Morin, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 27 luglio 1875 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7986)

N. 990 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio del fu Filippo e della fu Bussanich Maria, nato a Lussinpiccolo l'11 ottobre 1890, e abitante a Lussinpiccolo è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Maria di Giovanni e fu Bussanich Elena, nata a Lussinpiccolo il 7 agosto 1893.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7987)

N. 989 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Picinich Anna, figlia del fu Nicolò e della fu Nicolich Domenica, nata a Lussinpiccolo il 21 aprile 1865 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7988)

N. 992 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio del fu Stefano e della fu Picinich Maria, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 17 novembre 1912 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche al fratello Stefano, nato a Sansego il 16 giugno 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7989)

N. 2572.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Natale Rusich, nato a Fiume il 4 dicembre 1908 da Mariano e da Caterina Draginich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rossini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di re-

sidenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Rusich è ridotto nella forma italiana di « Rossini ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 17 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(9923)

N. 403 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Poropat » e « Vlacovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Poropat Maria vedova Vlacovich, figlia del fu Matteo e di Maria Gasparini, nata a Visinada il 29 dicembre 1886 e abitante a Fontane (Orsera), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Poretti » e « Valacchi » (Poretti Maria vedova Valacchi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Valacchi anche alle figlie del fu Matteo Vlascovich, nate a Fontane: Veneranda, il 3 novembre 1907; Beatrice, il 21 novembre 1909; Genoveffa, il 3 marzo 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7990)

N. 654 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Plessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Plessich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Caterina Curalich, nato a Puntacroce (Neresine) il 25 febbraio 1899 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Plessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Butcovich Mattea di Giovanni e di Palmich Domenica, nata a Puntacroce il 23 marzo 1905, ed ai figli nati a Puntacroce: Giovanni, il 24 aprile 1924; Antonio, il 12 aprile 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7991)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Cinquantaseiesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria, emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 185 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 settembre 1934, al n. 1680, lib. 1, vol. 24, con il quale alla Società Anonima Acque e Terme, con sede in Genova, è concessa, per la durata di anni 50, la facoltà di utilizzare le sorgenti termo-minerali denominate « Uliveto », site in territorio del comune di Vico Pisano, provincia di Pisa Estensione ettari 281.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 217, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 settembre 1934, al n. 1681, lib. 1, vol. 24, con il quale al comune di Bagni di Casciana, provincia di Pisa, è concessa, per anni 60, la facoltà di utilizzare l'acqua delle sorgenti denominate « Bagni di Casciana » site nel proprio territorio. Estensione ettari 97.90.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 209, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 settembre 1934, al n. 1686, lib. 1, vol. 24, con il quale al signor Peskollerung Ferdinando, domiciliato in Valdaora, frazione Sorafurcia, provincia di Bolzano, è concessa, per anni 50, la facoltà di utilizzare l'acqua solfurea della sorgente denominata « Bagno Pervalle », sita in frazione Sorafurcia del comune di Valdaora, provincia di Bolzano. Estensione ettari 7.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 252, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 settembre 1934, al n. 1679, lib. 1, vol. 24, con il quale la concessione della miniera di antracite denominata « Col de la Croix », sita in territorio di La Thuile, provincia di Aosta, è prorogata per la durata di anni 30, decorrenti dall'8 marzo 1934, a favore della Società Anonima Nazionale « Cogne », con sede in Torino

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 253, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 settembre 1934, al n. 1678, lib. 1, vol. 24, con il quale le concessioni minerarie denominate « Adige », « Arno », « Mincio », « Livenza », « Piave », site in territorio della provincia di Pola, sono intestate alla « Bauxiti Istriane S. a. g. l. », con sede in Trieste.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 254, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 settembre 1934, al n. 1682, lib. 1, vol. 24, con il quale alla « Bauxiti Istriane S. a. g. l. », con sede in Trieste, è concessa, per anni 18, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Isonzo », nel territorio dei comuni di Pisino e Montona, provincia di Pola. Estensione ettari 172.46 96.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 242, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 settembre 1934, al n. 1683, lib. 1, vol. 24, con il quale alla Ditta F.lli Pocai, con sede in Stazzema, è concessa, per la durata di anni 50, la facoltà di coltivare i giacimenti di ferro e pirite siti in località denominata « Farnocchia Val Radice », nel territorio del comune di Stazzema, provincia di Lucca. Estensione ettari 11.54.84.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 255, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 settembre 1934, al n. 1684, lib. 1, vol. 24, con il quale alla « Bauxiti Istriane S. a. g. l. » con sede in Trieste, è concessa, per anni 15, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Brennero », nel territorio dei comuni di Visignano e Montona, provincia di Pola. Estensione ettari 75.13.55

Decreto Ministeriale 30 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 249, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 settembre 1934, al n. 1685, lib. 1, vol. 24, con il quale alla Società « Italcementi » Fabbriche Riunite Cementi, con sede in Bergamo, è concessa, per anni 30, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Cairo II », nel territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 0.54.80.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 347, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1934, n. 2558, lib. 1, vol. 25, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bertolottino-Ronzone », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita e intestata ai signori Giovanni, Evasio e Carlo Morano, rappresentati dal signor Giuseppe Morano, domiciliato in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 346, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1934, n. 2557, lib. 1, vol. 25, con il quale le quote di compartecipazione spettanti ai coniugi Elvira Belliazzi e avv. Carlo D'Aquino nell'esercizio della concessione delle sorgenti denominate « Terme Belliazzi », in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, sono trasferite ai signori Michele, Armando, Mario e Rubens d'Aquino.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 358, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1934, n. 2556, lib. 1, vol. 25, con il quale alla Società Anonima « Unione Cementi Marchino e C. », con sede in Casale Monferrato, è concessa, per anni 10, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Buffalora », del territorio di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 3.25.32.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 354, con il quale è accettata la rinuncia fatta dal signor rag. Luigi Raiteri, nella sua qualità di curatore fallimentare della Ditta cav. rag. Pietro Barbesino, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « S. Anna », sita in territorio dei comuni di Casale e S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

(10125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo del Canale della Corte in provincia di Cuneo.

Con decreto Ministeriale dell'8 novembre 1934-XIII, n. 4788, è stato approvato con l'aggiunta contenuta nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio irriguo del Canale della Corte con sede nel comune di Centallo (provincia di Cuneo).

(10141)

Riunione di alcuni Consorzi irrigui della provincia di Brescia in un unico ente denominato « Consorzio generale delle utenze della Roggia Gambarina ».

Con R. decreto 30 agosto 1934, n. 5143, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre successivo, registro n. 19, foglio n. 352, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i sette consorzi di irrigazione roggia Gambarina di Seniga, Vasi Quadretti di Torchiera e Cattone di Pontevico, Vaso Bocca Vidosa di Pontevico, Vaso Bocca Lupo o dei Barchi di Pontevico, Quadretto Casaccie di San Gervasio Bresciano, Vaso San Michele in Alfianello e Pontevico con sede in Alfianello e roggia Gambarina di Milzano con sede in Milzano, frazione del comune di Pralboino, in provincia di Brescia, sono riuniti in unico ente denominato « Consorzio generale delle utenze della Roggia Gambarina » con sede in comune di Pontevico, provincia di Brescia.

(10140)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 239.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.755
Inghilterra (Sterlina)	58.78
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	381 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.03
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.625
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6964
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.95
Olanda (Fiorino)	7.95
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.37
Svezia (Corona)	3.032
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.40
Id. 3,50 % (1902)	87.025
Id. 3 % lordo	66.80
Prestito Conversione 3,50 %	88.90
Buoni novennali. Scadenza 1934	100 —
Id. id. id. 1940	104.575
Id. id. id. 1941	104.825
Id. id. id. 1943	101.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Littorio	81086 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ghittoni Alessandro di Alfredo, minore sotto la p. p. del padre domic. a Varese . . . . L. per l'usufrutto: Ghittoni Adalgisa, domic. a Modena.	900 —
»	81087 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ghittoni Anna-Maria di Alfredo, minore, ecc. come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	900 —
3 %	26963	Opera della Chiesa di S. Maria del Soccorso in Livorno . . . . »	408 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	14707	Magliacano Antonio di Emidio, domic. a Baronissi (Salerno) . . »	20 —
Obbligazioni Venezie	567	Comune di Forni Avoltri (Udine) . . . . »	304, 50
Cons. 5 %	348884 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giletta Giovanni Battista fu Giuseppe, domic. a Villafalletto (Cuneo) . . . . » per l'usufrutto: Barra Maddalena fu Giuseppe, ved. di Giletta Giuseppe.	100 —
»	348886 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giletta Giacomo fu Giuseppe, domic. a Villafalletto (Cuneo) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	100 —
3,50 %	90982	Parrocchia di S. Pietro ora S. Michele in Sant'Elia Fiumerapido (Sora) . . . . »	17,50
»	635950	Parrocchia dei SS. Pietro e Michele di Valleluce, comune di S. Elia Fiume Rapido (Caserta) . . . . »	7 —
Cons. 5 %	270405 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Preve Pietro fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Raggio Maria fu Agostino, ved. di Preve Giuseppe, domic. a Livorno . . . . » per l'usufrutto: Raggio Maria fu Agostino, ved. di Preve Giuseppe, domic. a Livorno.	500 —
»	152794 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sforzini Luigi fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Sforzini Teresa fu Luigi, ved. di Sforzini Pietro, domic. a Casatisma (Pavia) . . . . » per l'usufrutto: Sforzini Teresa fu Luigi.	170 —
»	152795 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sforzini Renzo fu Pietro, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	170 —
»	152796 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sforzini Fernando fu Pietro, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	170 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	170406	Rinaldi Ceroni Egidio fu Giuseppe, domic. a Casola Valsenio (Ravenna) ipotecata . . . . . L.	25 —
3,50 %	537073 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gorio Elvira di Giuseppe, domic. a Milano . . » per l'usufrutto: Mignocchi Lucia fu Simone, moglie di Gorio Giuseppe.	17,50
Cons. 5 %	364373 Solo certificato di nuda propriet:	per la proprietà: Pucci Daria fu Arturo, nubile, domic. a Sarzana (Spezia) . . . . . » per l'usufrutto: Pucci Alberto fu Nestore.	600 —
» Polizza combattenti)	27709	Ermacora Olivo fu Massimo, domic. a Magnano Riviera (Udine) . »	20 —
Cons. 5 %	533272 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mosca Umberto fu Rinaldo, minore sotto la p. p. della madre Perin Riz Maria fu Carlo, domic. a Biella (Vercelli) . . . . . » per l'usufrutto: Perin Riz Maria fu Paolo, ved. di Mosca Rinaldo.	310 —
»	272914	Levreri Bartolomeo fu Tito, domic. a Manesseno (Genova) ipotecata . . . . . »	110 —
»	188287	Passamonti Emilia di Antonio, moglie di Sottile Raimondo di Francesco, domic. a New York . . . . . »	350 —
»	95111	Centrone Silvestro fu Orazio, domic. a Palo del Colle (Bari) . . »	500 —
» Littorio	83045	Vignolo Onorato, Maria ed Emanuele fu Ignazio . . . . . »	250 —
Cons. 5 %	351861	Ferro Giovanni fu Vincenzo, domic. ad Alcamo (Trapani) . . . . »	2.525 —
»	188077	Mirra Callisto di Francesco . . . . . »	250 —
3,50 %	815506	Porreca Francesco, Alberto e Camillo di Lorenzo, domic. a Roma, quali eredi indivisi di Porreca Camillo fu Lorenzo, in parti uguali - vincolata . . . . . »	94,50
Buono Tesoro novennale 4ª serie	274	Ferrua Camillo, fu Luigi - capitale . . . . . »	20.000 —
3,50 %	550309 Solo certificato di nuda propriet	per la proprietà: Bartalena Erminia fu Pio, ved. di Giovanni Grandi, domiciliata a Livorno ipotecata fino alla concorrenza di L. 3000 a favore della Banca Cooperativa di Credito di Bologna . . . . . » per l'usufrutto: Gamucci Corinna fu Cesare, ved. di Bartalena Pio, domic. a Livorno.	192,50
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	32677	Curti Giuseppe fu Giuseppe, domic. a Trinità (Cuneo) . . . . . »	20 —
Cons. 5 % (1861)	683638	Figlioli Michele fu Giuseppe, domic. a Palermo . . . . . »	7 —
Cons. 5 %	209642	Beneficio Parrocchiale di Sulzano (Brescia) . . . . . »	15 —
3,50 % (1902)	1860	Mignucci Don Vito Opera Pia in Montalto (Marche) . . . . . »	7 —
Cons. 5 %	299338 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Bevagna (Perugia) . . . . . » per l'usufrutto: Gasparrini Maria fu Domenico, moglie di Brancaleoni Enrico, ecc.	400 —
» (Polizza combattenti)	28976	Turrini Antonio di Pietro, domic. a Chions (Udine) . . . . . »	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	531366 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Salina Piera o Pierina di Giovanni, ved. Naldi . L. per la proprietà: Naldi Giuliana fu Mario, minore sotto la p. p. della madre Salina Piera o Pierina ved. Naldi, domic. a Milano.	240 —
3,50 % (mista)	2837	Bertea Vincenzo fu Giuseppe Antonio, domic. a Sassari. . . . . »	140 —
»	4190	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	1508	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	1509	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	2836	Bertea Antonietta fu Giuseppe Antonio, domic. a Sassari . . . . . »	140 —
»	4183	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	1506	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	1507	Intestata come la precedente . . . . »	7 —

Roma, 31 ottobre 1934 - Anno XIII

(10087) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 18 posti di tenente medico in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 12 settembre 1934 e 21 ottobre 1934 che approvano le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 1° novembre 1934 per la nomina di 18 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Notificazione di concorso per la nomina di 18 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo in esecuzione del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII.

Art. 1.

È aperto un concorso per esami alla nomina di 18 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto Ministeriale in data 12 settembre 1934, modificato con decreto Ministeriale in data 21 ottobre 1934.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 27 anni alla data della presente notificazione. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di 4 anni.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio in condizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti il visus raggiunga 1/2 in un occhio ed 1/4 nell'altro.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti la precedenza sarà stabilita come è specificato nell'art. 18 delle annesse « Istruzioni ». Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salve le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia; oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio. Se la laurea fu conseguita oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere esibito anche il certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dal T. U. 9 febbraio 1928, n. 371, modificato, tra l'altro, col R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, le prove di possedere la rendita annua di L. 3150 nominali.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

g) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « Istruzioni »;

h) domanda per le lingue estere, su cui il candidato eventualmente chiede di sottoporsi ad esame;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

l) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

m) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, costituito da un certificato, in carta bollata da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio, attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente Segretario Federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario Amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere c), e) ed f).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. *Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.*

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il

motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi commi dell'articolo 7.

Art. 9.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 10.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di sei anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), della durata di non oltre 4 mesi, ed un corso di istruzione militare e marinaresca presso la R. Accademia navale di Livorno. Dopo ultimati tali corsi la Commissione ordinaria di avanzamento stabilirà la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguiti.

Art. 12.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, Maddalena, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico - Direzione centrale di sanità militare marittima).

Roma, addì 1° novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo.

(Approvati con DD. MM. 12 settembre e 21 ottobre 1934).

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;

2° prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite nel decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono sei e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

b) quattro pratiche: una di clinica medica, una di clinica chirurgica, una di medicina operatoria ed una di preparazione anatomica.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;

b) esame dei titoli di carriera;

c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo, prima, la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso, allegando:

5 copie a *stampa* dei titoli scientifici, e

i diplomi originali dei titoli di carriera;

e specificando le lingue estere, sui cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M. M. delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati, e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che, come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di 20 punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale medica, a cui seguirà quella di patologia speciale chirurgica.

L'ordine, con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria e di preparazione anatomica, sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinii pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di *lingue estere* alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua in cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;

3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Se il candidato avrà ottenuto la idoneità, si procederà alla votazione palese con i punti di merito. I punti di merito riportati in ciascuna prova saranno aggiunti a quelli riportati nelle prove obbligatorie ed a quelli eventualmente riportati nell'esame dei titoli scientifici e di carriera.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove.

A parità di punti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2° i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3° i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4° le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5° i titoli scientifici originali;

6° gli incartamenti personali dei candidati, da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7° le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

1) Esami scritti *di Patologia speciale medica e di Patologia speciale chirurgica.*

Art. 20.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiato volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati, chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno, ciascuno, un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

* * *

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema, in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal Segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

* * *

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta; chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali alla presenza di lui la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta, senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo avere ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascun scritto.

2) Prove pratiche sull'ammalato.

Art. 21.

Per le due prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati, che hanno sostenuto l'esame, dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

* * *

Ciascuna prova di clinica risulta di tre parti:

a) *osservazione del malato* (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

* * *

Al termine dell'esposizione orale la Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quello che ha attinenza sul caso clinico sottoposto al suo esame.

3) Prova pratica sul cadavere.

Medicina operatoria.

Art. 22.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1° Legatura della carotide primitiva o della succlavia (a scelta della Commissione) - Disarticolazione dell'alluce (tarso-metatarsea).

2° Legatura dell'ascellare - Disarticolazione del pollice (carpo-metacarpea).

3° Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale (a scelta della Commissione) - Exenteratio bulbi.

4° Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa - Tamponaggio delle fosse nasali.

5° Legatura della poplitea - Cistotomia soprapubica.

6° Disarticolazione del braccio - Tenorrafia e tenoplastica.

7° Disarticolazione dell'antibraccio - Uretrotomia esterna.

8° Disarticolazione della mano (radio-carpea) - Puntura del rachide.

9° Disarticolazione degli ultimi 4 metacarpi - Pleurotomia e resezione costale.

10° Disarticolazione tarso-metatarsea - Neurorrafia e neuroplastica.

11° Amputazione del braccio o della coscia (a scelta della Commissione) - Puntura della vescica.

12° Amputazione dell'antibraccio o della gamba (a scelta della Commissione) - Tracheotomia.

* * *

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alle tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti, dopo essersi preparato l'armamentario occorrente strettamente necessario;

c) ultimate le operazioni la Commissione potrà rivolgere al candidato domande relative a quanto egli ha eseguito.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta, essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

4) PROVA PRATICA SUL CADAVERE.

Preparazioni anatomiche.

Art. 23.

Le preparazioni (da compiersi nel limite di tempo stabilito dalla Commissione secondo l'importanza della regione) sono le seguenti:

1° Regione media del collo sopra e sotto ioidea;
2° Regione carotidea o sternocleidomastoidea;
3° Regione sopra clavicolare o succlavia;
4° Regione ascellare;
5° Regione anteriore dell'avambraccio e della mano;
6° Regione addominale antero-laterale;
7° Regione inguino-crurale;
8° Regione crurale e femorale anteriore;
9° Regione glutea;
10° Regione poplitea;
11° Regione antero-esterna della gamba;
12° Regione posteriore della gamba e plantare.

* * *

Nella sala incisoria sarà, volta per volta, trattenuto esclusivamente quel numero di esaminandi consentito dai cadaveri e dai tavoli disponibili.

Ciascun esaminando estrarrà a sorte uno dei numeri corrispondenti a quelli quì sopraelencati ed eseguirà la preparazione sorteggiata.

I numeri corrispondenti alle preparazioni, che non potessero più essere eseguite, saranno esclusi dall'urna.

Quando l'esaminando avrà esaurito il tempo, che gli è stato assegnato, deve lasciare la preparazione al punto in cui si trova ed attendere che gli altri candidati trattenuti nella sala raggiungano il termine proprio. Dopo di che a ciascuno saranno concessi 15 minuti per fare la dimostrazione del lavoro compiuto.

In essa il candidato mostrerà alla Commissione ogni singolo elemento della sua preparazione, ne metterà in rilievo i rapporti anatomici, la funzione, ed infine esporrà anche le operazioni chirurgiche, che possono capitare sulla regione preparata.

Al termine della dimostrazione del lavoro all'esaminando potranno essere rivolte delle domande relativamente alla anatomia della regione preparata.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE.

Art. 24.

Le prove facoltative di lingue estere constano di un esperimento orale, che avrà la durata di 10 minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade lo esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(10147)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria degli idonei nel concorso a 7 posti di alunno d'ordine presso l'Avvocatura dello Stato.

Decreto del Capo del Governo in data 4 agosto 1934-XII (registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1934-XII, registro n. 9 finanze, foglio n. 216).

COGNOME E NOME	Media punti riportati prove scritte	Punto prova orale	Somma complessiva dei due punti	Data di nascita
Donato Gaetano	9 1/6	9	18 1/6	
Natale Nunzio	8 3/6	9 2/6	17 5/6	
Arcadi Agata	8 3/6	9	17 3/6	
Lorello Cuccio	8 1/6	9	17 1/6	
Angilletta Luigi	7 5/6	9	16 5/6	
Libra Salvatore	7 5/6	8 4/6	16 3/6	
Pizzi Sergio	7 1/6	9	16 1/6	n. 3- 6-903
Stoppoloni Malvina	7 1/6	9	16 1/6	n. 16- 4-905
Caporossi Vincenzo	7	9	16	
Scolpini Prospero	8 1/6	7 4/6	15 5/6	
Lupidi Elda	[illegible]	7 4/6	15 4/6	
Vitale Arturo	7 2/6	8	15 2/6	n. 3- 6-906
De Paolo Libero	7 4/6	7 4/6	15 2/6	n. 18- 9-911
Sestili Agostino	7 4/6	7 4/6	15 2/6	n. 3- 1-915
Mazza Mario	7	7 4/6	14 4/6	
De Bernardinis Luigi	7 3/6	7	14 3/6	n. 23- 3-911
Jommetti Lelia	7 3/6	7	14 3/6	n. 25- 1-915
Monaco Vincenzo	7 1/6	7	14 1/6	

(10109)

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a 15 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe.

Decreto Presidenziale del 15 agosto 1934-XII (registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1934-XII, registro n. 10 finanze, foglio 84).

Numero d'ordine	COGNOME, NOME E QUALIFICA	Voti riportati nelle prove scritte			Prova orale	Totale
		I	II	III		
1	Vetrano Gaetano (Agg. proc. 2ª classe (Gruppo *A* - Gr. X) presso l'avvocatura distrettuale di Milano)	10	9	10	9	38
2	Sorrentino Antonio (Agg. proc. 2ª classe (Gruppo *A* - Gr. X) presso l'avvocatura generale di Roma)	8 3/5	9 3/5	10	9 4/5	38
3	Zappalà Giovanni (Agg. proc. 3ª classe (Gruppo *A* - Gr. XI) presso l'avvocatura generale di Roma)	10	9 2/5	7 4/5	8 1/5	35 2/5
4	Cascino Trigona Luigi (Agg. proc. 3ª classe (Gruppo *A* - Gr. XI) presso l'avvocatura distrettuale di Trieste	7	9	9	9 3/5	34 3/5
5	Breglia Francesco (Agg. proc. 2ª classe (Gruppo *A* - Gr. X) presso l'avvocatura distrettuale di Napoli)	7	9 2/5	8	8	32 2/5

(10110)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 70 posti di alunno d'ordine in prova delle Stazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1934, n. 1799;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410-24-150167 in data 23 ottobre 1934-XII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 70 posti di alunno d'ordine in prova delle Stazioni.

Roma, addì 6 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

GRATUATORIA DI MERITO

del concorso a 70 posti di alunno d'ordine in prova delle Stazioni.

1. Ricci Francesco
2. Caretta Lelio
3. Avoni Mario
4. Grimaldi Giovanni
5. Greco Bartolomeo
6. Carcelli Mario
7. Ricci Roberto
8. Giulietti Bruno
9. Magliocchi Giacinto
10. Bellatalla Pietro
11. Scarponi Gualberto
12. Minacci Emilio
13. Ippia Salvatore
14. Montemarani Plinio
15. Dejana Marziale
16. Dellacasa Paolo
17. Neno Marcello
18. Tonelli Raffaello
19. Nappo Angelo
20. Nesi Cesare
21. Terzani Italo
22. Chillemi Paolo
23. Oberholtzer Gino
24. Albertazzi Germano
25. Cellini Ido
26. Motta Domenico
27. Baccetti Aldo
28. Zara Antonio
29. Martinengo Giovanni
30. Bassilici Alvaro
31. Disperati Fausto
32. Renzi Dante
33. Nobili Amedeo
34. Zaccaria Francesco
35. Tosca Francesco
36. Sometti Luigi
37. Calcagno Domenico
38. Affronti Francesco
39. Camarda Giuseppe
40. Donega Pilade
41. Ciacci Vittorio
42. Di Serio Pietro
43. Balasso Sergio
44. Finocchiaro Mario
45. Farina Guglielmo
46. Baiocchi Giovanni
47. Guidi Aldo
48. Diex Giosuè
49. Capitelli Camillo
50. Gugliotta Sebastiano
51. Furlan Giuseppe
52. Reo Vincenzo
53. Golfieri Giulio
54. Scamuzzi Michele
55. Furno-Marchese Arnaldo
56. Mocchi Angelo
57. Antonini Gio. Batta
58. Medolla Mario
59. Scavizzi Vladimiro
60. Bruno Giovanni
61. Iusco Giovanni
62. Leonardi Orazio
63. Pasino Secondo
64. Cantilena Pasquale
65. Pacini Asclepiade
66. Capobianco Libero
67. Caruso Angelo
68. Ricci Gaspare
69. Casini Folicardo
70. Martini Fabio
71. Sette Vito Sante
72. Campana Vincenzo
73. Nulli Tullio
74. Silva Alberto
75. Marangelli Pasquale
76. Coccolo Romualdo
77. Di Stefano Vincenzo
78. Giacomelli Silvio
79. Bruschi Luigi
80. Musacchio Francesco
81. Migliorini Arrigo.
82. De Pasquale Antonio
83. Pinnavaia Giovanni
84. Berrugi Aurelio
85. Pettinau Giovanni
86. Mangoni Aleandro
87. Finiguerra Aldo
88. Mascagna Alfredo
89. Nardini Trento
90. Torsello Enea
91. Moncelsi Alviero
92. Secci Giuseppe
93. Donato Pietro
94. Valente Nicola
95. Petronio Domenico
96. Pieri Renzo
97. Cataldo Osiride
98. Caffio Francesco
99. Parrino Cosmo
100. Picchi Omero
101. Del Priore Angelomaria
102. Petrucci Gino
103. Gola Aldo
104. Ottone Pierino
105. Carbone Mario
106. Nevi Luigi
107. Vetromile Emanuele
108. Muzzopappa Raffaele
109. Agrò Corrado
110. Sodaro Vella Augusto

(10132)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, col quale fu indetto un concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (gruppo *C*);
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 9 febbraio 1934-XII;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle imposte dirette indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto riportato nella prova orale	Totale
1	De Nicolò Giovanni	8.500	7.900	16.400
2	Passamani Marco	7.775	8.500	16.275
3	Vairo Enrico	7.550	8.500	16.050
4	Madia G. Battista	8.250	7.500	15.750
5	D'Alessandro Alessandro	7.600	8	15.600
6	Motta Antonino	8.575	7	15.575
7	Lojodice Alberto, coniugato con figli	7.200	8.350	15.550
8	Corbi Domenico	7.150	8.400	15.550
9	Busè Gioacchino	7.650	7.850	15.500
10	Santangelo Amedeo	7.750	7.700	15.450
11	Annoscia Leonardo	7.900	7.500	15.400
12	Castro Mario, combattente	7.800	7.500	15.300
13	Taddeo Gennaro	7.725	7.525	15.250
14	Emaldi Arrigo, avventizio coniugato	7	8.225	15.225
15	De Musis Manfredo	7.500	7.725	15.225
16	Notari Renato	7.500	7.710	15.210
17	Chiello Francesco Paolo	8.600	6.600	15.200
18	Pifalo Angelo	8.050	7.120	15.170
19	Fiore Filippo	7.550	7.600	15.150
20	Manenti Domenico	7	8 —	15 —
21	Manfredi Paolo	7.475	7.500	14.975
22	Caizzi Antonio	8.050	6.800	14.850
23	Cavicchioni Maria	7.750	7.090	14.840
24	Mornello Mario	7.250	7.550	14.800
25	Marinaro Mario	7.500	7.280	14.780
26	Di Carlo Alberto	7.750	6.960	14.710
27	Casale Roberto, nato il 6 febbraio 1914	7	7.700	14.700
28	Chiappetti Anna, nata il 16 novembre 1914	8.150	6.550	14.700
29	Turco Berardino	8.125	6.550	14.675
30	Vilardo Giuseppe	8.100	6.550	14.650
31	Fichera Sebastiano	7.750	6.850	14.600

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto riportato nella prova orale	Totale
32	Mesiano Antonio	7.100	7.450	14.550
33	Sideri Luigi	7.300	7.220	14.520
34	Maugeri Mario	7.500	7	14.500
35	Tedeschi Mario	8	6.490	14.490
36	Dani Ciro	7	7.485	14.485
37	Arrigoni Fabrizi	7.150	7.330	14.480
38	Dorsa Angelo	7.100	7.350	14.450
39	Sardella Alfredo	7.600	6.840	14.440
40	Filippone Emilio	7.900	6.535	14.435
41	Merani Guglielmo	7.275	7.150	14.425
42	Bonatesta Umberto	7.500	6.915	14.415
43	Guercio Luciano	7.250	7.160	14.410
44	Cacciavillani Francesco, coniugato con prole	8.125	6.275	14.400
45	Losito Giuseppe, celibe	7.600	6.800	14.400
46	Nigro Guglielmo, ex combattente decorato	7.500	6.850	14.350
47	Terrosi Socina	8.150	6.200	14.350
48	Valenti Luigi	7.700	6.615	14.315
49	Merlo Attilio	7.250	7.060	14.310
50	Rigillo Mario	8.100	6.200	14.300
51	De Domenico Pasquale	7.750	6.525	14.275
52	Notari Armando	7 —	7.265	14.265
53	Pagliardini Luigi	7.200	7.060	14.260
54	D'Amico Luigi	7.875	6.380	14.255
55	Bimbi Guglielmina	7.375	6.875	14.250
56	Carcassi Renato	8.125	6.120	14.245
57	Mascia Corrado	7.625	6.600	14.225
58	Cappucci Giulio	7.600	6.620	14.220
59	Maglienti Leonardo Dino	7.700	6.515	14.215
60	Napolitano Tullio	7.500	6.710	14.210
61	Grassi Antonio	8.025	6.175	14.200
62	Cherchi Vindice	7.625	6.570	14.195
63	Mura Marcello, iscritto al P. N. F. dal 20 marzo 1921	7.500	6.685	14.185
64	Matteucci Antonia	7.500	6.680	14.180
65	De Santis Giuseppe	7.450	6.725	14.175
66	Tonidantel Ettore	7.150	7.020	14.170
67	Ravallese Francesco	7.000	7.150	14.150
68	De Sanctis Gualtiero	7.100	7.020	14.120
69	Di Stefano Luigi, nato il 29 ottobre 1912	7.800	6.300	14.100
70	Chiappisi Giuseppe, nato il 25 ottobre 1913	7.250	6.850	14.100
71	Ajala Isabella	7.950	6.100	14.050
72	Ruggieri Luigi, coniugato con prole, avventizio	7.750	6.250	14
73	Criscione Giuseppe, celibe	7.900	6.100	14
74	D'Auro Edmondo, nato il 10 ottobre 1908	7.950	6	13.950
75	Accorinti Giovanna, nato il 7 aprile 1915	7.450	6.500	13.950
76	Zigrino Domenico	7.400	6.500	13.900
77	Carrozzini Salvatore	7.625	6.250	13.875
78	Petrali Mario	7.775	6.050	13.825
79	Costa Riccardo	7.400	6.400	13.800
80	Raja Giovanni	7.650	6.100	13.750
81	Miraglia Alessandro	7.600	6.120	13.720
82	Passarello Ferdinando	7.050	6.650	13.700
83	Bondi Pietro	7.500	6.150	13.650
84	Falzoi Valfrido	7.500	6.120	13.620
85	Camin Eli	7.500	6.100	13.600
86	De Conca Aldo	7.500	6.075	13.575
87	Ceci Antonio	7.500	6.050	13.550
88	Dell'Anno Flaviano	7	6.500	13.500
89	Barbafiera Luigi	7.450	6	13.450
90	Vienna Maria	7.425	6	13.425
91	Caldart Ettore	7.400	6	13.400
92	Ferri Raffaele	7	6.370	13.370
93	Barabino Silvia	7.300	6.050	13.350
94	Cirinnà Salvatore	7.250	6.050	13.300
95	Porcu Remigio	7.225	6.030	13.255
96	Botti Alberto	7.200	6.050	13.250
97	Del Guercio Alfonso	7.200	6	13.200
98	Di Renzo Giustino	7.150	6	13.150
99	Pastore Giuseppe	7.050	6.050	13.100
100	Colucci Andrea	7	6.050	13.050
101	Russo Alberto	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. De Nicolò Giovanni
2. Passamani Marco
3. Vairo Enrico
4. Madia G. Battista
5. D'Alessandro Alessandro
6. Motta Antonino
7. Lojodice Alberto, coniugato con figli
8. Corbi Domenico
9. Busè Gioacchino
10. Santangelo Amedeo
11. Annoscia Leonardo
12. Castro Mario, combattente
13. Taddeo Gennaro
14. Emaldi Arrigo, avventizio, coniugato
15. De Fusis Manfredo
16. Notari Renato
17. Chiello Francesco Paolo
18. Pifalo Angelo
19. Fiore Filippo
20. Manenti Domenico
21. Manfredi Paolo
22. Caizzi Antonio
23. Cavicchioni Maria
24. Mornello Mario
25. Marinaro Mario
26. Di Carlo Alberto
27. Casale Roberto, nato il 6 febbraio 1914
28. Chiappetti Anna, nata il 16 novembre 1914
29. Turco Berardino
30. Vilardo Giuseppe
31. Fichera Sebastiano
32. Mesiano Antonio
33. Sideri Luigi
34. Maugeri Mario
35. Tedeschi Mario
36. Dani Gino
37. Arrigoni Fabrizi
38. Dorsa Angelo
39. Nigro Guglielmo, ex combattente decorato
40. Mura Marcello, iscritto al P.N.F. dal 20 marzo 1921

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Sardella Alfredo
2. Filippone Emilio
3. Merani Guglielmo
4. Bonatesta Umberto
5. Guercio Luciano.
6. Cacciavillani Francesco, coniugato con prole
7. Losito Giuseppe, celibe
8. Terrosi Socina
9. Valenti Luigi
10. Merlo Attilio
11. Rigillo Mario
12. De Domenico Pasquale
13. Notari Armando
14. Pagliardini Luigi
15. D'Amico Luigi
16. Bimbi Guglielmina
17. Carcassi Renato
18. Nascia Corrado
19. Cappucci Giulio
20. Maglienti Leonardo Dino
21. Napolitano Tullio
22. Grassi Antonio
23. Cherchi Vindice
24. Matteucci Antonia
25. De Santis Giuseppe
26. Tonidantol Ettore
27. Navallese Francesco
28. De Sanctis Gualtiero
29. Di Stefano Luigi, nato il 29 ottobre 1912
30. Chiappisi Giuseppe, nato il 25 ottobre 1913
31. Ajala Isabella
32. Ruggieri Luigi, coniugato con prole
33. Criscione Giuseppe, celibe
34. D'Auro Edmondo, nato il 10 ottobre 1908
35. Accorinti Giovanna, nata il 7 aprile 1915.
36. Zigrino Domenico
37. Carrozzini Salvatore
38. Petrali Mario
39. Costa Riccardo
40. Raja Giovanni
41. Miraglia Alessandro
42. Passarello Ferdinando
43. Bondi Pietro
44. Falzoi Valfrido
45. Camin Eli
46. De Conca Aldo
47. Ceci Antonio
48. Dell'Anno Flaviano
49. Barbafiera Luigi
50. Vienna Maria
51. Caldart Ettore
52. Ferri Raffaele
53. Barabino Silvia
54. Cirinnà Salvatore
55. Porcu Remigio
56. Botti Alberto
57. De Guercio Alfonso
58. Di Renzo Giustino
59. Pastore Giuseppe
60. Colucci Andrea
61. Russo Alberto

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(10133)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 18 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione Centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;
Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;
Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo alla elevazione del limite d'età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 18 posti di alunno (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dovrà infine dichiararsi di accettare la eventuale ammissione agli esami scritti con la riserva di cui all'art. 3 del presente decreto.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita, attestante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 34 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a 43 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre, a coloro che risultino regolarmente iscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, che alla data del presente bando prestino, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro regie o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma da autenticarsi dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato, rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista, da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e la iscrizione al medesimo per l'anno XII, oppure l'iscrizione per l'anno XII ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In questa ultima ipotesi il certificato stesso dovrà essere rilasciato *personalmente* dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio; ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P.N.F., che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero; requisito che deve essere comprovato da certificato, redatto su carta legale, firmato *personalmente* dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (capoverso), 8, 9, 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato: dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori Autorità militari, se rila-

sciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre, i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti, che siano impiegati civili statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio se facenti parte del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 9, 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda o i documenti oltre il termine previsto o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I candidati che entro il termine prescritto abbiano fatto pervenire, oltre alla domanda, documenti non completi o non regolari, potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione essere ammessi agli esami scritti, con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati abbiano completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente, almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova, i documenti prescritti, salva la riserva di cui al comma precedente.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consisterà di due prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 19 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle di cui al titolo 2°, capo 1°, del citato R. decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13°, gruppo C.

I vincitori, che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, applicati (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, e all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 425 lorde a' sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote completamentari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventuamente a quella stabilita con il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: Di Crollalanza.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. Componimento italiano.
2. Problema di aritmetica elementare compresa la regola del 3 composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea.
4. Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: Di Crollalanza.

(10145)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a tre posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato col R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1923, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblichi impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a tre posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati, il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio, al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto i diciotto anni di età e non oltrepassato i trentacinque alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a quaranta anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a quarantaquattro per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre, a coloro che risultino regolarmente iscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni. Analogo beneficio è accordato anche ai candidati in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola elementare o altro documento autentico atto a dimostrare che il candidato sappia leggere e scrivere. Inoltre, l'aspirante può produrre ogni altro documento comprovante incarichi di fiducia eventualmente assolti, benemerenze civili, ecc.;

3° certificato del podestà del Comune di origine od atto di notorietà dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio dal casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni fisiche che possano menomare la abilità al servizio proprio del personale subalterno.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato «visita») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista, da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XII, oppure l'iscrizione per l'anno XII ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà, altresì, risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato *personalmente* dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P.N.F., che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (capoverso), 8, 9, 10, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quello di buona condotta dal Prefetto; il certificato medico dovrà essere legalizzato: dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori Autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre, i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati da più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti, che siano impiegati civili statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza se di altre Amministrazioni, o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti, che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Salve le disposizioni di leggi speciali, sono titoli di preferenza per l'ammissione l'aver prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato dello Stato.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine previsto o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie potranno essere ammessi al concorso, anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente, e, in ogni caso, non oltre quindici giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti.

Art. 4.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

È in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica di esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero e composta di un direttore capo divisione amministrativo, presidente, di due funzionari di ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R decreto 13 gennaio 1933, n. 1706, e del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti, che risultino idonei ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per gli inservienti.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 300 lorde a' sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n 1491, ed eventualmente a quella stabilita con il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando di concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(10146)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 6 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato col R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 327, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1544, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L 5, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dovrà infine dichiararsi di accettare la eventuale ammissione agli esami scritti con la riserva di cui all'art. 3 del presente decreto.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 34 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a 43 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre, a coloro che risultino regolarmente inscritti e senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, che alla data del presente bando prestino, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza, conseguita presso una Università del Regno, oppure della laurea in scienze politiche o politico-sociali, conseguita tanto presso una Università quanto presso un Istituto superiore del Regno;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione delle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del P. N. F., da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XII, oppure l'iscrizione per l'anno XII ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato *personalmente* dal segretario federale suddetto, e vistato dal S. E. il Segretario del P. N. F. Se il candidato è ferito per la causa fascista, deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaro, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P. N. F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la inscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (capoverso), 8, 9, 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quelli di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato: dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori Autorità militari, se rilasciato da un medico militare; e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre, i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi, se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti, che siano impiegati civili statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza se di altre Amministrazioni, o dal capo ufficio 6c del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine previsto o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I candidati, che entro il termine prescritto abbiano fatto pervenire, oltre la domanda, documenti non completi o non regolari, potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere ammessi agli esami scritti, con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati abbiano completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente, almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova, i documenti prescritti, salva la riserva di cui al comma precedente.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

L'esame consisterà di quattro prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 12 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quello di cui al titolo 2°, capo 1°, del citato R. decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto

11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, numero 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo A.

Coloro che, alla scadenza del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lordo a sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n 1491, ed a quella stabilita con il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Economia politica.
4. Diritto costituzionale.

Prove orali.

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1. Diritto commerciale.
2. Diritto corporativo.
3. Diritto pubblico e privato internazionale.
4. Scienza delle finanze.
5. Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
6. Traduzione dal francese in italiano
7. Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
8. Nozioni di statistica.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(10144)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.